

**COMUNE DI FRAZZANO'
PROVINCIA DI MESSINA**

N.165 Reg.

del 29/12/2015

**COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: Approvazione del Regolamento inerente i "criteri di ripartizione per la distribuzione del Fondo previsto dal comma 7 bis e seguenti dell'Art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)"

L'anno **duemilaquindici** il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 14:00 segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE		PRESENTI	ASSENTI
1. DI PANE Gino	SINDACO	X	
2. FRAGALE MARISA	ASSESSORE	X	
3. IMBROSCI' Marco	ASSESSORE	X	
4. LO SARDO ANTONINO	ASSESSORE	X	
5. MIRACOLA GIULIANO Giuseppe	ASSESSORE	X	

PRESIEDE il Sindaco Ing. Gino Di Pane

Risultano assenti: -----

PARTECIPA il Segretario Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, predisposta dall'Area Tecnica che integralmente si riporta:

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proposta Registro Generale n. 192 del 29/12/2015

Oggetto: Approvazione del Regolamento inerente i "CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO PREVISTO DAL COMMA 7BIS E SEGUENTI DELL' ART. 93 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)"

Visto l'articolo Art. 13-bis (Fondi per la progettazione e l'innovazione) come inserito dalla legge 114/2014 di conversione del D.L.90/2014 il quale recita:

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie

funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Atteso che

la disciplina previgente è stata sostituita dalla L. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 che ha abrogato gli articoli sopra richiamati, definendo all'art.93 comma 7 bis e seguenti le modalità e i criteri per la ripartizione di tali incentivi debbano essere assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, previa contrattazione decentrata;

Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Il regolamento stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del d.p.r. 207/2010, depurato del ribasso d'asta offerto (a tali fini non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d).

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo anche nel caso di corresponsione da parte di più enti.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto "testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e servizi;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48;

RITENUTA la competenza della giunta comunale in quanto il presente regolamento costituisce appendice del regolamento uffici e servizi e del contratto decentrato integrativo.

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1) DI APPROVARE** il "Regolamento inerente i "CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO PREVISTO DAL COMMA 7BIS E SEGUENTI DELL' ART. 93 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)" composto da n. 11 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale delle stessa;
- 2) DI DARE ATTO** che il presente regolamento disciplina le attività avviate e svolte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 114/2014 (19.08.2014), poiché i compensi erogati dopo l'entrata in vigore della riforma, ma concernenti attività realizzate

in precedenza, rimangono assoggettati alla previgente disciplina normativa e regolamentare

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Organizzazioni sindacali ed alla RSU.

g.d.r

COMUNE DI FRAZZANO'

Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93, comma 7 bis e ss., del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come introdotto dal decreto legge 24.06.2014, n. 90 e convertito nella legge 11.08.2014, n. 114.

Articolo 1- Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e i criteri di calcolo per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro pubblico di competenza del Comune di Longi, dell'incentivo previsto dall'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni – di seguito denominato "Codice" - tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, individuati con le modalità previste dall'articolo 4.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento del responsabile dell'area tecnica di avvenuto espletamento da parte del dipendente della relativa prestazione, costituiscono economie. Non sono considerati apporti esterni unicamente gli interventi specialistici quali a titolo esemplificativo: indagini geologiche, geotecniche, sismiche, agronomiche, economiche e chimico-fisiche; sondaggi e rilievi.
4. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione e la gestione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. **"Area Tecnica"**: gli uffici dell'Amministrazione ai quali per legge, statuto, regolamento o atto amministrativo sono affidati compiti di pianificazione, programmazione, progettazione e gestione dell'esecuzione di opere o lavori.
 - b. **"Attività soggette all'incentivo"**: lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di responsabile del procedimento, la progettazione, la redazione del piano della sicurezza, la direzione dei lavori, nonché i compiti di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore ai sensi del Codice e del Regolamento conferiti al personale dipendente con le modalità di cui all'articolo 4. Restano escluse

dall'incentivo le attività manutentive (manutenzione ordinaria e straordinaria) di tipo comune e/o corrente.

- c. **"Collaboratori"**: i dipendenti ai quali anche congiuntamente sono affidati, con le modalità di cui all'articolo 4, compiti esecutivi di natura tecnica, amministrativa e/o contabile di supporto al personale incaricato delle attività di cui alla lettera b).
- d. **"Appalti pubblici di lavori"**: gli appalti pubblici aventi a oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I del Codice, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'Ente sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
- e. **"Lavori"**: le attività di costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria o ordinaria richiedente apposita progettazione, di opere.
- f. **"Opera"**: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
- g. **"Progettazione"**: l'attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e).
- h. **"Collaudo"**: l'attività di collaudo tecnico-amministrativo regolato dalle disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, capo I e II, e dall'articolo 251 del Regolamento.

Articolo 3 - Tipologia di interventi e prestazioni incentivate

1. L'incentivo di cui all'articolo 1 è previsto, solo per lavori, vigendo il divieto di estendere l'incentivo alle forniture e servizi, per le seguenti tipologie di intervento:
 - a. nuove costruzioni;
 - b. ristrutturazioni, recupero, consolidamento e restauro (esclude quindi le manutenzioni).
2. La distribuzione dell'incentivo tra le tipologie di intervento di cui al comma 1 è stabilita nella misura indicata nell'allegato "A" al presente regolamento.
3. Le attività soggette all'incentivo (articolo 2, comma 1, lettera b) sono specificate nell'allegato "B" al presente regolamento. Ad ognuna di esse corrisponde, fatto 100 il totale, la percentuale riportata a fianco.
4. L'aliquota dell'incentivo spettante in quota parte al personale a cui sono stati conferiti gli incarichi relativi alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) è stabilita nell'allegato "C" al presente regolamento.
5. Qualora il soggetto responsabile della prestazione svolga l'attività singolarmente, le aliquote dei collaboratori sono riconosciute allo stesso, restando in capo ad esso ogni incombenza.
6. Il Responsabile Area tecnica individuerà nel proprio provvedimento la /le figura/e dei collaboratori tecnici ed amministrativi. Qualora nel provvedimento il Responsabile Area tecnica attesti che al collaboratore tecnico competono anche le funzioni amministrative, per detto collaboratore si sommeranno le aliquote della quota spettante come previste nell'allegato C.

Art. 4. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art 93 comma 7 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro -inclusi gli oneri per la sicurezza e il costo della manodopera anche se non soggetti a ribasso-
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione come risultante dal quadro economico, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri di cui all'allegato A, definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Il fondo è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara, come prima definito, compreso il maggiore importo lordo derivante dall'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive in aumento.
7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 5 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi relativi alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), g) e h), sono conferiti con provvedimento del Responsabile dell'AREA TECNICA. su proposta del responsabile del procedimento. Con il provvedimento di costituzione del gruppo di progettazione è disposto l'impegno di spesa (a valere sullo specifico stanziamento) e fissato il termine per le diverse attività tenendo conto del grado di complessità dell'incarico. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalla vigente normativa e la necessaria competenza in relazione alla complessità del progetto da redigere e delle procedure amministrative e contabili da svolgere.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene l'elenco nominativo del personale incaricato della progettazione e della direzione dei lavori e di quello che collabora alle attività predette, con indicazione dei compiti e dei tempi di esecuzione assegnati. Con successivo provvedimento, al di fuori dei casi ove è consentita la certificazione della regolare esecuzione dei lavori, è individuato, a seconda della complessità dell'opera, il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo.
3. Il Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il responsabile del procedimento, con provvedimento adeguatamente motivato, può modificare o revocare gli incarichi conferiti in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca è stabilita l'attribuzione della quota parte dell'incentivo in correlazione al lavoro eseguito,

salvo che la modifica o la revoca dell'incarico non sia giustificato da un grave inadempimento imputabile al personale incaricato. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e il raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. In caso di mancato rispetto dei tempi assegnati per ciascuna fase di progettazione, il compenso previsto per gli incaricati della relativa fase è ridotto nella misura del 0,5 per cento (fatto cento l'incentivo della fase di progettazione) per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno. Per ritardi maggiori, il Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il responsabile del procedimento, procede alla revoca dell'incarico, disponendo nei casi di particolare gravità del ritardo, non imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, che ai progettisti interessati non sia attribuito alcun incentivo. In ogni caso ai progettisti e al responsabile del procedimento non è corrisposto alcun incentivo, e ove già corrisposto si procede al relativo recupero, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice.
5. Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice o dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto di cui all'art. 92 comma 5 del codice, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del Responsabile di struttura preposto all'attuazione dell'intervento di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
6. Il responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
 1. decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 2. trasferimento ad altro ufficio diverso;
 3. rinuncia all'incarico qualora adeguatamente motivata;
 4. revoca dell'incarico.
7. In tali casi, ad eccezione del punto 4), il responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificata dal responsabile unico del procedimento subentrante. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative aventi diritto all'incentivo in forza del presente regolamento.
8. Intervenuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative interessate all'incentivo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con le fasi direttamente espletate.

Articolo 6 - Modalità di calcolo dell'incentivo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, l'incentivo è calcolato:
 - a. sull'importo dei lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e costo manodopera al netto di I.V.A., del progetto preliminare, definitivo o esecutivo, approvato e appaltato, per le attività sub a1, b1, b2, b3, c1, c2, indicate nell'allegato "B";
 - b. sull'importo risultante dallo stato finale dei lavori al lordo del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e manodopera, per le attività sub a1, c3, d1, d2, e1, indicate nell'allegato "B";
 - c. sull'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e manodopera ed al netto di I.V.A., per il maggiore importo delle perizie

suppletive approvate, per le attività sub a1, b1, b2, b3, c1, c2, indicate nell'allegato "B".

2. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs. n. 163, che richiedano la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del richiamato articolo, i tecnici incaricati della progettazione, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sull'eventuale valore suppletivo della perizia di variante. Il calcolo della percentuale con riferimento agli scaglioni di cui all'allegato A terrà conto dell'importo del progetto originario.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono comunque previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
5. Per lavori d'importo superiore ad un milione di euro è possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo (di fatto azzerando, al più, le riduzioni a scaglioni di cui all'allegato A) qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:
 - a. **multidisciplinarietà del progetto**: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
 - b. **accertamenti e indagini**: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - c. **soluzioni tecnico-progettuali**: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
 - d. **progettazione per stralci**: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
6. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal Responsabile del Settore Tecnico -LL.PP., a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

Articolo 7 - Liquidazione dell'incentivo

1. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica, che vi provvede previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. L'incentivo può essere liquidato al momento dell'approvazione degli atti conclusivi delle fasi descritte nell'allegato "D" ed in particolare:
 - al nucleo tecnico di progettazione ed al coordinatore della sicurezza per la progettazione, dopo la pubblicazione del bando
 - al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto, al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione ed al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

- al responsabile unico del procedimento ed al Supporto al R.U.P., con le seguenti modalità:
- il 30% dopo la validazione della progettazione redatta ai sensi dell'art.55 del DPR 207/2010 e dopo l'approvazione in linea amministrativa;
 - il restante 60% contestualmente all'avanzamento dei lavori in quota proporzionale ai S.A.L.;
 - il restante 10% dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il 50% dell'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo
 4. L'eventuale eccedenza dell'incentivo rispetto al limite del trattamento lordo annuo costituisce economia definitiva acquisita al bilancio dell'ente e non può essere né ridistribuita alle altre figure né assegnata nell'anno successivo al beneficiario originario.
 5. Qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente, intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate, attingendo a fondi comunali.
 6. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili ai progettisti.
 7. L'incentivo interno corrispondente a prestazioni affidate all'esterno o prive di accertamento positivo dello svolgimento da parte di dipendenti incaricati costituiscono economie.

Articolo 8 – Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del nucleo tecnico di progettazione nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, sarà applicata una penale pari allo 0,5% del compenso spettante con riferimento alle tabella B) allegata, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo.
2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili allo stesso nucleo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, sentito il responsabile unico del procedimento.
3. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento relativamente alla figure del direttore dei lavori e del collaudatore.
4. Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 93 comma 7-ter del Codice, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del Responsabile del Settore Gestione del Territorio di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
5. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonché

ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il responsabile del Settore Gestione del Territorio che ha disposto il pagamento procede al recupero.

Articolo 9 - Abrogazioni, entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente regolamento abroga il Regolamento vigente presso l'Ente.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati all'entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L.90/2014 che saranno erogati secondo la disciplina previgente
3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A - Individuazione delle percentuali da applicare per tipologia e importi degli interventi per la costituzione dell'incentivo (art. 4 comma 1)

La quota destinata all'incentivo di sola progettazione è quantificata applicando la percentuale massima stabilita dalla normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione, con l'aliquota per la fase in questione, in relazione all'entità dell'opera secondo i seguenti scaglioni:

- Per i progetti di importo maggiore di euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00, alla parte eccedente il limite inferiore si applica la riduzione del 10%;
- Per i progetti di importo maggiore di euro 2.000.000,00 e fino all'importo della soglia comunitaria, alla parte eccedente i 2.000.000,00 euro si applica la riduzione del 20%;
- Per i progetti di importo maggiore alla soglia comunitaria, alla parte eccedente si applica la riduzione del 30%;

Allegato B - Individuazione delle prestazioni e subprestazioni e delle loro percentuali (art. 3 comma 2)

a)	Attività di responsabile unico del procedimento:	
a1)	Responsabile unico del procedimento	34,00%
b)	Progettazione:	
b1)	Progetto preliminare	5,00%
b2)	Progetto definitivo	10,00%
b3)	Progetto esecutivo	10,00%
c)	Sicurezza cantiere:	
c1)	Prime indicazioni piano sicurezza	1,00%
c2)	Coordinamento sicurezza in progettazione	5,00%
c3)	Coordinamento sicurezza in esecuzione	10,00%
d)	Ufficio direzione Lavori:	
d1)	Ufficio direzione dei lavori	15,00%
d2)	Contabilità dei lavori	3,50%
e)	Collaudi:	
e1)	Collaudi (nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione l'aliquota sarà sommata a quella dell'Ufficio di direzione dei lavori)	6,50%

Allegato C - Ripartizione dell'incentivo (art. 3 comma 3)

Prestazione	Subprestazione	Quota spettante
a) Attività RUP	a1) Responsabile unico procedimento Responsabile lavori in progettazione e in esecuzione ai sensi 81/2008	Responsabile Prestazione 50% Collaboratori tecnici 40% Collaboratori amministrativi 10%
	b1) Progetto preliminare	Responsabile Prestazione 50% Coordinatore tecnico 10% Collaboratori tecnici 34% Collaboratori amministrativi 6%
b) Progettazione	b2) Progetto definitivo	Responsabile Prestazione 50% Coordinatore tecnico 10% Collaboratori tecnici 34% Collaboratori amministrativi 6%
	b3) Progetto esecutivo	Responsabile Prestazione 50% Coordinatore tecnico 10% Collaboratori tecnici 34% Collaboratori amministrativi 6%
	c1) Prime indicazioni piano di sicurezza	Responsabile Prestazione 40% Collaboratori tecnici 54% Collaboratori amministrativi 6%
c) Sicurezza cantieri	c2) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Responsabile Prestazione 60% Collaboratori tecnici 34% Collaboratori amministrativi 6%
	c3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Responsabile Prestazione 60% Collaboratori tecnici 34% Collaboratori amministrativi 6%
	d1) Direzione lavori	Responsabile Prestazione 50% Collaboratori tecnici 34% Collaboratori amministrativi 6%
d) Ufficio Direzione Lavori	d2) Contabilità dei lavori	Responsabile Prestazione 50% Collaboratori tecnici 34% Collaboratori amministrativi 6%
	e1) Collaudi	Responsabile Prestazione 70% Collaboratori tecnici 24% Collaboratori amministrativi 6%

Allegato D - Individuazione delle fasi di maturazione e di liquidazione dell'incentivo per interventi edilizi (art. 8 comma 2)

FASI DI MATURAZIONE E LIQUIDAZIONE	%
FASE 1 – progetto preliminare	
Progetto preliminare	5,00
Prime indicazioni piano di sicurezza	1,00
RUP Responsabile lavori progettazione preliminare	2,00
Sommano	8,00
FASE 2 – progetto definitivo	
Progetto definitivo	10,00
RUP Responsabile lavori progettazione definitiva	10,00
Sommano	20,00
FASE 3 – progetto esecutivo	
Progetto esecutivo	10,00
Coordinamento sicurezza in progettazione (Nella fase 2 se appalto integrato)	5,00
RUP Responsabile lavori progettazione esecutiva	10,00
Sommano	25,00
FASE 4 – esecuzione lavori	
Direzione lavori	10,00
Contabilità dei lavori	3,5
Coordinamento sicurezza in esecuzione	10,00
RUP Responsabile lavori in esecuzione	10,00
Sommano	38,5
FASE 5 – collaudo lavori	
Collaudo lavori o CRE	5,50
RUP	3,00
Sommano	8,50
TOTALE	100,0

N.B. In relazione ai valori contenuti nella tabella di cui all'allegato B, in caso di mancato rispetto dei tempi assegnati, il compenso previsto per gli incaricati della relativa fase è ridotto nella misura del 0,5 per cento (fatto cento l'incentivo della fase di progettazione) per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno. Per ritardi maggiori, il Responsabile dell'ARFA TECNICA, sentito il responsabile del procedimento, procede alla revoca dell'incarico disponendo, nei casi di particolare gravità del ritardo, non imputabile a causa fortuita o di forza maggiore che ai progettisti interessati non sia attribuito alcun incentivo. In ogni caso ai progettisti e al responsabile del procedimento non è corrisposto alcun incentivo e ove già corrisposto si procede al relativo recupero, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice.

COMUNE DI FRAZZANO'
Provincia di MESSINA

PARERI

ai sensi dell'articolo 12 e 13 della legge regionale n.30 del 23/12/2000
e attestazione della copertura finanziaria
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dall'Ufficio Tecnico Comunale su direttive del Sindaco

OGGETTO: Approvazione del Regolamento inerente i "Criteri di ripartizione per la distribuzione del Fondo previsto dal comma 7bis e seguenti dell'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)"

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li, 29/12/2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(*Carola Logera* GIANGUZZI)



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere **Favorevole**

Ai sensi dell'art.55 della L.142/90, recepito dalla L.R.48/91 si attesta la copertura finanziaria al seguente capitolo:

INTERVENTO N°	INTERVENTO N°	INTERVENTO N°	INTERVENTO N°
Cap. ___ Comp./Res. ___			
Imp. N° ___ / ___			

Li, 29/12/2015

Il Responsabile Servizio Finanziario
(Dott. Miletì Antonio)

COMUNE DI FRAZZANO'
Provincia di MESSINA

PARERI

ai sensi dell'articolo 12 e 13 della legge regionale n.30 del 23/12/2000
e attestazione della copertura finanziaria
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dall'Ufficio Tecnico Comunale su direttive del Sindaco

OGGETTO: Approvazione del Regolamento inerente i "Criteri di ripartizione per la distribuzione del Fondo previsto dal comma 7bis e seguenti dell'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)"

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li, 29/12/2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(*Gianni Cologeri* GIANGUZZI)



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere **Favorevole**

Ai sensi dell'art.55 della L.142/90, recepito dalla L.R.48/91 si attesta la copertura finanziaria al seguente capitolo:

INTERVENTO N°	INTERVENTO N°	INTERVENTO N°	INTERVENTO N°
Cap. ___ Comp./Res. ___			
Imp. N° ___ / ___			

Li, 29/12/2015

Il Responsabile Servizio Finanziario
(*Dott. Mileti Antonio*)

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- ✓ Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole (All. "A")
- ✓ Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile, parere favorevole (All. "A").

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia come da ultimo integrato con il Testo coordinato delle Leggi Regionali all'Ordinamento degli Enti Locali dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali pubblicato sulla G.U.R.S. -supplemento ordinario - n. 20 del 9 Maggio 2008

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Ing. Gino Di Pane

L'Assessore Anziano


F.to Antonino Lo Sardo

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Lì, Il Segretario Comunale : F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
	Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, dal <u>5/1/2016</u> Al Reg.N. _____	
	Frazzanò.li	
	Il Responsabile F.to C. Parrinelli	il Segretario Comunale F.to Dott.

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il _____ prot. n. _____ (art.15, comma 4° LR n.41/91)

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, LR n.41/91)

il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2° L.R. n.41/91)

Frazzanò.li

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo
